



CITTA' di MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA
4° Settore "Ambiente e Territorio"
2° Servizio - Politica del Territorio

ORDINANZA N° 23 del 28.05.2018

Pos. pratica n. 16886

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza acquisita al protocollo del settore al n. 5226 del 05.05.2016, presentata dal dr. PIRRONE Emilio nato a Messina il 5.12.1942, in qualità di Amministratore Unico della Società G.I.P. Generale Italiana Pubblicità s.r.l. con sede in Messina via Acireale Z.I.R. n. 9, iscritta al registro delle imprese di Messina avente codice fiscale e partita IVA 00176650836, ha chiesto l'autorizzazione edilizia per la collocazione di n. 9 poster pubblicitari nelle Vie Brigandì, Gramsci (n° 2), Dei Mille angolo Via Birago, Acqueviola, Umberto I, Giorgio Rizzo, Maio Mariano e S. Trimboli;

VISTO il progetto allegato alla superiore istanza;

VISTO che in ordine al predetto progetto, costituito da nove tavole oltre relazione a firma dell'ing. Alessio BONANNO:

- Il Corpo di Polizia Locale con nota prot. 5689 del 22.05.2017 ha espresso parere contrario;
- il tecnico responsabile con rapporto istruttorio dell'8.06.2017 ha riferito:
"Visto il parere espresso dalla Polizia Locale con la nota prot. n. 5689 del 22 maggio 2017, si esprime parere CONTRARIO in quanto le opere sono in contrasto con l'art. 51, comma 3 lettera b) e comma 4 del regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992) del Codice della Strada e del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità"

VISTA la nota raccomandata a.r. prot. 9421 del 15.06.2017 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 11 bis della L.R. 10/1991 come modificato dall'art. 9 comma 13 della L.R. n. 5/2011, finalizzato al diniego dell'istanza di autorizzazione edilizia, concedendo il termine di dieci giorni dal ricevimento, per la presentazione di eventuali scritti e memorie;

VISTO che con nota acquisita al protocollo di questo Settore in data 12.07.2017 con il n.10578 il Dott. Emilio Pirrone n.q. di Legale Rappresentante della G.I.P., ha presentato osservazioni con particolare riferimento al parere del 22.05.2017 rilasciato dal Corpo di Polizia Locale;

RILEVATO:

- che con nota prot. n. 11583 del 02.08.2018 dette osservazioni sono state trasmesse al Corpo di Polizia Locale per contro dedurre in merito a quanto affermato dalla ditta richiedente;
- che con nota prot. 15415 del 22.12.2015 il Corpo di Polizia Locale ha comunicato che *"questo Settore sta effettuando accertamenti presso gli uffici preposti al fine di verificare se gli impianti e cartelloni pubblicitari installati nelle immediate vicinanze a quelli oggetto della richiesta, siano provvisti di tutte le necessarie autorizzazioni, anche al fine di appurare le dichiarazioni della ditta richiedente"*;
- che con nota prot. 15300 del 22.12.2017, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 1562 del 29.12.2017, il Corpo di Polizia Locale aveva espresso parere favorevole all'installazione dell'impianto pubblicitario delle dimensioni di mt. 6,00x3,00 da collocarsi in Via Acqueviola, a condizione che lo stesso venga installato ad una distanza non inferiore a mt. 50 dall'intersezione stradale, così come disposto dall'art. 51 comma a) del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;
- che con successiva nota prot. 2755 del 22.01.2018 il Corpo di Polizia Locale, per quanto attiene l'installazione dell'impianto pubblicitario delle dimensioni di mt. 6,00x3,00 da collocarsi in Via Acqueviola, comunica che non si esprime parere favorevole in quanto la larghezza del mar-

ciapiede è inferiore a mt. 2,00 e quindi non rimane libera una zona per la circolazione dei pedoni, così come disposto dall'art. 20 comma 3 del C.d.S.;

VISTO l'atto di diffida del 30.01.2018, acquisito al protocollo di questo Settore al n. 877 del 31.01.2018, con la quale l'Avv. Guido Lombardo nell'interesse della G.I.P. Generale Italiana Pubblicità s.r.l., ha diffidato questo Ente a concludere il procedimento autorizzativo con l'adozione di un provvedimento espresso;

VISTO che con nota prot. n. 2741 del 04.04.2018 è stato richiesto al Comando di Polizia Locale di controdedurre le osservazioni già trasmesse con nota prot. n. 11583 del 02.08.2017;

VISTO che con nota prot. n. 23919 del 27.04.2018 il Corpo di Polizia Locale ha comunicato che *"riguardo l'esposto della G.I.P. s.r.l., trasmesso da codesto Settore (prot. 11583/17), si precisa che gli impianti segnalati, ove si è riscontrata la mancanza di atti autorizzativi, questi sono stati verbalizzati, nel compimento delle competenze di questo Ufficio"*

CONSIDERATO che il parere **CONTRARIO** espresso dal Corpo di Polizia Locale con nota prot. n. 5689 del 22.05.2017, non risulta essere stato ritirato, né modificato per cui non può essere rilasciato il provvedimento autorizzativo richiesto;

VISTA la proposta motivata di Diniego redatta dal responsabile del procedimento in data 02.05.2018;

VISTO il P.R.G. del Comune adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n° 23 del 03.04.1986, approvato dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, con prescrizioni, con Decreto n° 958/89 del 24.07.1989;

VISTE le modifiche apportate alle NN.TT.AA. del P.R.G. approvate dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. n. 434 del 9 giugno 1993;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTA la legge 08.06.1990 n° 142 recepita con modifiche dalla L.R. 11.12.1991 n° 48;

VISTA la legge reg. 07.09.1998 n° 23;

VISTO il D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO di non poter accogliere, per i motivi innanzi esposti, l'istanza avanzata dalla ditta G.I.P. Generale Italiana Pubblicità s.r.l. con sede in Messina, quindi disporre per il non farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione edilizia;

DISPONE

- a) Non farsi luogo al rilascio dell'autorizzazione edilizia (oggi permesso di costruire) richiesta con istanza acquisita al protocollo del Settore al n. 5226 del 05.05.2016 – pratica edilizia n. 16886, dal dr. PIRRONE Emilio nella qualità di amministratore Unico della società G.I.P. s.r.l. Generale Italiana Pubblicità – con sede in Messina via Acireale Z.I.R. n. 9, avente partita IVA 00176650836, per la collocazione di n. 9 poster pubblicitari nelle Vie Brigandì, Gramsci (n° 2), Dei Mille angolo Via Birago, Acquevole, Umberto I, Giorgio Rizzo, Maio Mariano e S. Trimboli, per i motivi esposti dal responsabile del procedimento con rapporto istruttorio dell'8.06.2017 richiamati in premessa che vengono fatti propri;
- b) la notifica del presente provvedimento alla Società G.I.P. Generale Italiana Pubblicità s.r.l. con sede in Messina Via Acireale n. 9 Z.I.R., n.q. Dott. PIRRONE Emilio.
- c) l'invio della presente copia al Sindaco per il controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali e al Corpo di Polizia Locale;
- e) All'Ufficio Messaggi Notificatori per la pubblicazione All'Albo Pretorio dell'Ente on-line;



AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sez. di Catania, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Rosario LO PRESTI



IL DIRIGENTE
Ing. Tommaso LA MALFA

